

# Comune di BELFORTE DEL CHIANTI



## TASI TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

### Si informa che

- **Vista** la legge 23 dicembre 2014, n.190 e successive modificazioni ed integrazioni
- **Visto** l'art. 1, commi da 639 a 714, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (IUC);
- **Visto** il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68;
- **Vista** la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)

**ENTRO IL 16 DICEMBRE 2019**

**deve essere effettuato il versamento del SALDO della TASI dovuta per l'anno 2019.**

**Sono soggetti passivi TASI** i possessori ovvero i detentori a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree edificabili.

**Sono esclusi dal pagamento del tributo i terreni agricoli e gli immobili adibiti ad abitazione principale.**

### ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

Il calcolo dell'imposta TASI per la RATA DI SALDO dovrà essere effettuato con le seguenti aliquote:

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze-(solo categorie A/1, A/8 e A/9) inclusi fabbricati assimilati dalla legge o dal Regolamento Comunale (1)	ESENTI
Immobili locati	ESENTI
Immobili in comodato a parenti di 1° grado	ESENTI
Fabbricati merce (art. 13 comma 9 bis D.L. n. 201/2011 e s.m.i.)	<b>2,50 per mille</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTI
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	ESENTI

### DETRAZIONI: NON APPLICATE

#### (1) FATTISPECIE ASSIMILATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall' *articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139*, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

e) l'unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di U N A unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, purché non adibite ad uso commerciale o locatate, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da:

- anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

<b>Fabbricati strumentali all'agricoltura:</b>
Si intendono tali: _ i fabbricati cui risulta attribuita la categoria catastale D/10; _ gli accessori agricoli inseriti in categorie diverse, per i quali risulta annotata in visura la ruralità.

## I TERRENI AGRICOLI SONO ESCLUSI DALLA TASI

### CODICI PER IL VERSAMENTO

**CODICE CATASTALE DEL COMUNE: A739**

**CODICI TASI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24 ED F24 SEMPLIFICATO**

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO
TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze	3958
TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili	3960
TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati	3961

### SOSPENSIONE VERSAMENTO TASI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2016

Il saldo di imposta per il 2019 non rientra nella sospensione prevista dal D.L. n. 189/2016, deve quindi essere pagato regolarmente entro la scadenza.

La regolarizzazione senza interessi e sanzioni dei versamenti non eseguiti in conseguenza della sospensione (saldo 2016, acconto e saldo 2017) per i soggetti che alla data del 26/10/2016 avevano la residenza o la sede legale/operativa nei Comuni del c.d. "cratere sismico":

- è già scaduta al 16/12/2017, per i soggetti di cui all'art. 11 c. 3 del D.L. 8/2017 (titolari di reddito di impresa e reddito di lavoro autonomo; esercenti le attività agricole di cui all'art. 4 DPR n. 633/1972);
- potrà essere eseguita entro il 15/01/2020 per i soggetti diversi da quelli di cui sopra (art. 48 c. 11 D.L. n. 189/2016).

In tal caso è possibile avvalersi della rateizzazione degli importi dovuti, prevista dalla stessa norma, dandone opportuna comunicazione all'ufficio.


### ESENZIONE VERSAMENTO TASI A SEGUITO DEGLI EVENTI SIMICI 2016

**Sono esenti da IMU e TASI i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto divenuti inagibili totalmente o parzialmente a causa degli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia (D.L. n. 189/2016, art. 48 c.16), fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.**

**SPORTELLO INFORMAZIONI**

L'ufficio tributi è a disposizione per ogni ulteriore informazione 0733/951010-11 –  
 giorgio.ciocchetti@comune.belfortedelchienti.mc.it

Belforte del Chienti li, 02 dicembre 2019



**Il Responsabile del servizio**

*Rag. Ciocchetti Giorgio*